

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

ART. 4 NORMA DI RINVIO

## **TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

ART. 5 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

ART. 6 PERIMETRI

ART. 7 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 8 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

ART. 9 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 10 TRASPORTO

ART. 11 SMALTIMENTO

ART. 12 PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

## **TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ART. 13 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 14 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

ART. 15 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

ART. 17 BENI DUREVOLI

ART. 18 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

## **TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

ART. 19 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

ART.20 CESTINI PORTARIFIUTI

ART.21 SERVIZI VARI DI PULIZIA

ART.22 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

ART.23 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

ART.24 TERRENI NON EDIFICATI

ART.25 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART.26 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART.27 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART.28 VOLANTINAGGIO

ART.29 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART.30 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

ART.31 CADITOIE E POZZETTI STRADALI

ART.32 CAROGNE DI ANIMALI

## **TITOLO V GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

ART. 33 DISCIPLINA GENERALE

ART. 34 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

ART.35 RIFIUTI INERTI

ART. 36 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 37 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 38 SANZIONI

ART.39 DEFINIZIONE

ART.40 NORMA TRANSITORIA

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della D.L.vo n° 267/2000, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93, della Legge n° 146/94, del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n° 389/97 e dalla Legge n° 426/98 e del D.P.R. n° 158/99.
3. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art. 49 del D.L.vo 22/97 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.  
L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla D.L.vo n° 267/2000. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
  - a. spazzamento
  - b. conferimento
  - c. raccolta
  - d. trasporto
  - e. trattamento
  - f. smaltimento
  - g. recupero e riciclaggio
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare, previo accordo con il Comune, apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e della D.L.vo n° 267/2000.
3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del D.L.vo n° 22/97.

### **ART. 3**

#### **ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO**

In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.

### **ART. 4**

#### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

1. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
2. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione qualitativa - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

## **TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

### **ART. 5 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

1. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con **ordinanza del Responsabile del Servizio** e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.
2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
  - a. i rifiuti domestici ingombranti
  - b. i rifiuti pericolosi
  - c. i rifiuti speciali non assimilabili
  - d. sostanze allo stato liquido
  - e. materiali in fase di combustione
  - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
  - g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
3. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.
5. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi.

## **ART. 6**

### **PERIMETRI**

Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

1. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
2. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
3. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento di Polizia Comunale e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.
4. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

## **ART. 7**

### **FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

- 1) La raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo la classificazione di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà essere effettuata in tutto il territorio comunale con le seguenti frequenze:
  - a) giornaliera escluse le festività, dal 1 ottobre al 31 maggio. Resta inteso che, in caso di due o più festività consecutive il servizio sarà interrotto per una sola giornata fra quelle festive. Nel periodo Natalizio (24/12 – 07/01) il servizio avrà frequenza giornaliera continua, senza interruzioni.
  - b) Giornaliera incluse tutte le festività dal 01 giugno al 30 settembre.

## **ART. 8**

### **NORME RELATIVE AI CONTENITORI**

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, ad una distanza massima di 250 m. dall'ultimo numero civico;

1. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
3. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura sia sui cassonetti che sulle opere di arredo urbano.
4. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato).
5. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata

dal Gestore del Servizio di concerto con il Servizio Tecnico, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.

6. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
7. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

## **ART. 9**

### **RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

1. Tali rifiuti, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 45, comma 4, lett. b) del D.L.vo n° 22/97, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n°2992 del 6.9.1996, essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.
2. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

## **ART. 10**

### **TRASPORTO**

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:
  - a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
  - b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **ART. 11**

### **SMALTIMENTO**

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.
3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

#### **ART. 12**

##### **PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio è tenuta, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti, nonché:
  - giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
  - giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
  - modalità dello spazzamento meccanico;
  - modalità della raccolta differenziata ;
  - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
  - sintetiche informazioni sulle tariffe;
  - servizio telefonico di assistenza agli utenti.

#### **TITOLO III**

##### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **ART. 13**

##### **PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

#### **ART. 14**

##### **MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA**

1. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.
5. Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati **ottenuti**, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

**ART. 15**  
**OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO**  
**DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
  - a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
  - b. ad inoltrare ogni quadrimestre al Servizio Tecnico un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

**ART. 16**  
**RIFIUTI INGOMBRANTI**  
**DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA**

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, nè devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.). **Gli stessi devono essere depositati presso i cassonetti di raccolta 2 (due) volte al mese come stabilito con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio.**
2. Per le utenze domestiche e non domestiche la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta gratuita degli ingombranti posizionati presso i singoli cassonetti di raccolta 2 (due) volte al mese
3. La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla differenziazione di detti rifiuti e smaltiti presso centri specializzati atti al recupero, non dovranno, per quanto possibile, essere conferiti presso la discarica dei R.S.U..
4. Dovrà essere attivato il servizio di raccolta porta a porta su chiamata dell'utente prevedendo il pagamento di una tariffa (relativa al solo costo del ritiro) da concordare con l'Amministrazione Comunale

**ART. 17**  
**BENI DUREVOLI**

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del D.L.vo n° 22/97 e cioè:
  - a. frigoriferi - surgelatori - congelatori
  - b. televisori
  - c. computer
  - d. lavatrici e lavastoviglie
  - e. condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 16.

**ART. 18**  
**RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA**  
**E SFALCIO DI AREE VERDI**

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
  - a. mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata;
  - b. secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale;
  - c. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

**TITOLO IV**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**ART. 19**  
**RIFIUTI DI SPAZZAMENTO**

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

**ART. 20**  
**CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede allo svuotamento dei contenitori portarifiuti, secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

**ART. 21**  
**SERVIZI VARI DI PULIZIA**

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:

- a. spazzamento meccanico nelle vie e piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune di Pieve Ligure; a tal fine il Gestore del Servizio, d'intesa con il Servizio Tecnico e la Polizia Municipale, concorderà:
- il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
  - l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
  - la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 12 del presente Regolamento;
  - nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;

## **ART. 22**

### **INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO**

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

## **ART. 23**

### **FABBRICATI ED AREE SCOPERTE**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97;
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

## **ART. 24**

### **TERRENI NON EDIFICATI**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 23.

## **ART. 25**

### **AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

### **ART. 26**

#### **AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

### **ART. 27**

#### **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

### **ART. 28**

#### **VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.
3. Le affissioni di volantini atti alla comunicazione di eventi ed informazioni, vanno rimossi entro le 48 ore successive all'evento che si è inteso rendere noto.

### **ART. 29**

#### **CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

#### **ART. 30**

##### **AREE DI SOSTA TEMPORANEA**

Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulotte, ecc. chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 31**

##### **CADITOIE E POZZETTI STRADALI**

Il Comune provvede, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

#### **ART. 32**

##### **CAROGNE DI ANIMALI**

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

### **TITOLO V**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

##### **ART. 33**

##### **DISCIPLINA GENERALE**

I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

#### **ART. 34**

##### **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:
  - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
  - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

- c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
- d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

**ART. 35**  
**RIFIUTI INERTI**

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.

**ART. 36**  
**TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI**  
**OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

- 1. Al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 16 del presente Regolamento, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio comunale, che trasportano rifiuti ingombranti sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
- 2. Tale dichiarazione deve contenere:
  - provenienza dei rifiuti ingombranti
  - data, ora e luogo di inizio trasporto
  - luogo di destinazione degli stessi
- 3. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto.

**ART. 37**  
**RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**  
**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI**

- 1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
- 2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 38**  
**SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, **si applicano sanzioni amministrative con le modalità previste dalla Legge n° 289 del 27.12.2002 capo III art. 16 disposizioni in materia di Enti Locali:**

a) per violazione alle norme dell'art. 5 punti 1, 3, e 4: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:

- da € 25 a € 500

b) per violazione alle norme dell'art. 5 - p.to 2: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:

- da € 25 a € 500 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi

- da € 25 a € 500 se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da € 25 a € 500 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

**c) per violazione alle norme dell'art. 5 punto 5 : gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi**

**- da € 103,30 a € 619,75 (art.50 Dlgs n.22/1997)**

**- da € 25,83 a € 154,94 se riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti (art.50 Dlgs n.22/1997),**

d) per violazione alle norme di cui all'art. 6 - p.to 3: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto:

- da € 25 a € 500

e) per violazione alle norme dell'art. 8: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale:

- da € 25 a € 500

f) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

- da € 25 a € 500

**g) per violazione alle norme dell'art. 16 e 17: conferimento dei rifiuti ingombranti e durevoli prima dei giorni stabiliti**

**- da € 25 a € 500**

h) per violazione alle norme dell'art. 23 obbligo di tenere pulite le aree di uso comune e le aree scoperte:

- da € 25 a € 500

i) per violazione alle norme dell'art. 24 obbligo di tenere puliti i terreni non edificati:

- da € 25 a € 500

l) per violazione alle norme dell'art. 25: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

- da € 25 a € 500

m) per violazione alle norme dell'art. 26: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:

- da € 25 a € 500 oltre agli oneri di pulizia dell'area

n) per violazione alle norme dell'art. 28: volantinaggio:

- da € 25 a € 500

o) per violazione alle norme dell'art. 31: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- da € 25,83 a € 154,94 (art.50 Dlgs n.22/1997) se il conferimento riguarda rifiuti urbani

- da € 103,30 a € 619,75 (art.50 Dlgs n.22/1997) se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da € 103,30 a € 619,75 (art.50 Dlgs n.22/1997) se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

p) per violazione alle norme degli artt. 15 e 36: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti:

- da € 25 a € 500

**ART. 39**  
**DEFINIZIONE**

Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 32 della D.L.vo n° 267/2000 e dall'art. 4 del D.L. n° 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**ART. 40**  
**NORMA TRANSITORIA**

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento.